SENTENZA DELLA CORTE
24 maggio 1988 *

Nella causa 307/86,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Jean Amphoux, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dal ministro delle relazioni estere, avente come agente il sig. Jan Devadder, consigliere aggiunto presso il Ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata, 4, rue des Girondins, résidence Champagne,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il regno del Belgio, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 4 ottobre 1982, n. 82/714, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco e G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliet e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: B. Pastor, amministratore

* Lingua processuale: il francese.

vista la relazione d'udienza e in seguito alla trattazione orale del 17 marzo 1988,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 17 marzo 1988,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 5 dicembre 1986, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 4 ottobre 1982, n. 82/714 (GU L 301, pag. 1), che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato.

2 La direttiva n. 82/714 ha per oggetto l'adozione di norme comuni relative ai requisiti tecnici ai quali le navi della navigazione interna devono rispondere. L'adozione di queste norme comuni era già stata prevista nella direttiva del Consiglio 20 gennaio 1976 n. 76/135 (GU L 21, pag. 10), sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna. Ai sensi dell'art. 22 della direttiva n. 82/714, gli Stati membri devono adottare, previa consultazione della Commissione, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° gennaio 1985.

3 Non avendo ricevuto dal governo belga, nel termine stabilito, alcuna comunicazione relativa ai provvedimenti di trasposizione della direttiva di cui trattasi, la Commissione indirizzava ad esso, in data 3 giugno 1985, una lettera di diffida invitandolo a presentare, entro due mesi, le sue osservazioni al riguardo. Poiché le osservazioni del governo belga, comunicate con lettera del 3 settembre 1985, non venivano ritenute soddisfacenti dalla Commissione, quest'ultima emetteva, il 3 giugno 1986, un parere motivato ai sensi dell'art. 169, comma 1, del trattato. Essendo

rimasto tale parere senza risposta, la Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento.

4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

5 Il governo belga ammette di non aver ancora adottato le misure interne necessarie per l'applicazione della direttiva. Esso fa presente che il problema della determinazione delle autorità competenti per il rilascio dei certificati comunitari di conformità istituiti dalla direttiva, nonché la necessità di procedere a un coordinamento di varie normative interne, hanno ritardato l'elaborazione di un progetto di regio decreto per trasporre la direttiva nel diritto belga. Nel corso dell'udienza, esso ha fatto presente che questo progetto era stato elaborato, ma che difficoltà sorte nel frattempo ne avevano ritardato l'adozione.

6 A tal riguardo, bisogna far presente che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può far valere norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive.

7 Bisogna quindi constatare che, non adottando nel termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 4 ottobre 1982, n. 82/714, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato.

Sulle spese

8 Ai sensi dell'art. 169, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il convenuto è risultato soccombente e va quindi condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) **Non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 4 ottobre 1982 n. 82/714, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato.**

2) **Il regno del Belgio è condannato alle spese.**

Mackenzie Stuart Bosco Rodríguez Iglesias Koopmans

Everling Galmot Kakouris Joliet Schockweiler

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 24 maggio 1988.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart